

Codice A1617A

D.D. 19 agosto 2024, n. 644

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione progetto: "Sistemazione piste da sci "Universiadi" e realizzazione impianto di innevamento" in comune Bardonecchia (To) località Melezet Chesal - Pratica SUAP n° 802/2024 - Richiedente: società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)



ATTO DD 644/A1617A/2024

DEL 19/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione progetto: "Sistemazione piste da sci "Universiadi" e realizzazione impianto di innevamento" in comune Bardonecchia (To) località Melezet Chesal - Pratica SUAP n° 802/2024 - Richiedente: società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Visti:

- la nota prot. n° prot. n° 6123 in data 03/07/2024, acquisita in data 08/07/2024, protocollo in ingresso n° 122283/DA1617A, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa, con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza Pratica SUAP n° 802/2024 presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione del progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 28, particella n° 19, al foglio n° 30, particella n° 50, ed al foglio n° 29, particelle n° 123, 124, 146, 147, 148, 149, 178 e 150, località Melezet - Chesal;
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud ;

Considerato che l'intervento proposto:

- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di

rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

Visto il verbale in data 12/08/2024, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) per autorizzare per la realizzazione del progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento" in comune di Bardonecchia, (To), Pratica SUAP n° 802/2024;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato che :

- il progetto proposto prevede la realizzazione di:

- nuova pista dedicata alle gare di snowboarder cross.
 - nuova pista di sky cross ;
 - nuovo impianto di innevamento realizzato attraverso la posa di una tubazione, 17 di 5 nuove aste attraverso la posa di una nuova tubazione di adduzione idrica ed una per l'aria compressa, di un cavidotto per il passaggio dei sottoservizi , in parte lungo la pista esistente, per una estensione lineare totale di 690 m, la posa di 17 pozzetti di linea, e l'installazione di 17 lance e torri generatrici di neve;
- per la realizzazione degli interventi di ampliamento e rinnovazione del complesso sciistico , si renderà necessario effettuare delle opere di scavo e riporto che, in base a quanto riportato nella istanza, risultano complessivamente pari a 37.148 m³ e reca una superficie pari a 36.390 m², di cui 1.573 m² boscata.
- l'intervento interesserà un popolamento di larice, che nelle porzioni a ridotta copertura e densità, si configura come lariceto pascolabile, con presenza di soggetti isolati di Abete rosso. Gli interventi comporteranno la trasformazione definitiva, desunta dalla Relazione di recupero ambientale, di una superficie boscata pari a 2.820 m² interamente in area vincolata;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- con l'istanza viene proposta la compensazione monetaria per un importo pari a 2.748,18 €, che in base ai dati forniti dal proponente, risulta coerente con i pertinenti coefficienti individuati dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021, in quanto è stata riconosciuta l'Area sciabile approvata con

D.G.R. n°13-7491/2023 secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che il Funzionario incaricato, sulla base delle precedenti considerazioni, ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) Pratica SUAP n° 802/2024 a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 37572/DA1819C in data 01/08/2024, acquisito al prot. n° 1379801/DA1617A in data 02/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Francesco Belmonto per gli aspetti tecnici e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per l'introduzione della modifica agli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Colomion s.p.a a realizzare le opere previste dal progetto: "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", in località Melezet - Chesal in comune di Bardonecchia, Pratica SUAP 802/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 37572/DA1819C in data 01/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- prima dell'avvio del progetto di trasformazione si dovrà provvedere al versamento della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 nei modi e nella misura indicati nel verbale

istruttorio allegato B al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare le opere previste dal progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", Pratica SUAP n° 802/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 28, particella n° 19, al foglio n° 30, particella n° 50, ed al foglio n° 29, particelle n° 123, 124, 146, 147, 148, 149, 178 e 150, località Melezet - Chesal, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 37572/DA1819C in data 01/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- prima dell'avvio del progetto di trasformazione si dovrà provvedere al versamento della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 nei modi e nella misura indicati nel verbale istruttorio allegato B al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio

e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1345/2024C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: pratica SUAP n. 2024/802 del 3/7/2024 – Ns. Prot. 37520/A1800A. N. pratica DQ 73501/C.

Oggetto: DPR 160/2010, L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Progetto di “Sistemazione pista “Universiadi” per snowboard cross e ski-cross”. Pratica SUAP n° 2024/802 – Comune di Bardonecchia (TO)”. Proponente: Colomion S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame riguarda gli interventi per la creazione di una pista per lo svolgimento di gare di snowboard cross e ski-cross per l'evento “Universiadi 2025”, con la contestuale posa delle tubazioni per l'impianto di innevamento, nel comprensorio sciistico di Melezet.

L'area di intervento è situata fra la Pista Olimpica 23 Alta e la Pista Sellette 25 Alta. Le quote dell'intervento sono comprese tra 2.152 m slm e 1967 m slm, con un dislivello di 185 m.

L'intervento interesserà una superficie totale di 24'899 mq, di cui 11'136 mq già occupati da due ex piste di risalita di sciovie dismesse, e 13'763 mq su nuove aree. In termini lineari l'intervento totale ha una lunghezza di 687 m, di cui 561 m già impegnati da due ex piste di risalita di sciovie dismesse e 126 m di nuovo intervento. Il volume del terreno di scavo è pari a 18.574 mc, totalmente compensati in riporto, per un movimento terra complessivo pari a 37.148 mc.

Il nuovo impianto di innevamento dedicato sarà composto da 17 “punti neve” o “pozzetti interrati di derivazione” che saranno attrezzati durante il periodo invernale da 13 generatori ad asta e 4 generatori a torre e sfrutterà la stazione di pompaggio, le captazioni e le vasche già ad oggi esistenti, con cui sarà integrata la nuova rete impiantistica della pista in progetto.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella “Relazione geologica” a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto sono ubicati in settori coinvolti in estesi fenomeni di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), caratterizzati da velocità di movimento variabili da un settore all’altro, ma generalmente molto lenti. La morfologia attuale del terreno mostra ancora, sebbene già rimaneggiata con la realizzazione di infrastrutture sciistiche, lineamenti originari caratteristici dei versanti interessati da fenomeni di DGPV: ondulazioni del terreno, rotture di pendenza, modesti impluvi.

L’area non presenta segni di fenomeni di dissesto attivi o incipienti, fatto salvo un modesto fenomeno di dissesto che interessa il settore centrale del tracciato.

Le lavorazioni consisteranno nel rimodellamento della superficie del terreno, in modo da regolarizzarla e dotarla di cunette, regolarmente intervallate al fine di ottenere il corretto drenaggio delle acque superficiali.

Nello specifico, il nuovo tracciato ripercorre per buona parte la linea della seggiovia di recente realizzazione Chesal – Sellette, seguendo un settore non oggetto di livellamento come avvenuto, di contro, per gli ambiti occupati dalle piste di discesa.

In tal senso, i maggiori sbancamenti riguarderanno il settore basale della pista, dove è in previsione l’eliminazione di una “dosso” con sviluppo in altezza dell’ordine dei 4 m. Per il resto sono previsti movimenti modesti e sbancamenti sempre inferiori al metro di altezza.

Sotto l’aspetto dell’esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d’intervento non interferiscano con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), né i lavori in variante potranno mutare il quadro di predisposizione al distacco e di pericolosità.

In sintesi:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati "Relazione geologica" e "Relazione nivologica", a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Francesco Belmondo per gli aspetti tecnici e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- nel caso in cui gli scavi interferiscano con falde superficiali la Direzione Lavori dovrà valutare la necessità di realizzare un adeguato sistema di drenaggio per allontanare l'acqua intercettata;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti
Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353
e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it
vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione progetto: "Sistemazione piste da sci "Universiadi" e realizzazione impianto di innevamento" in comune Bardonecchia (To) località Melezet - Pratica SUAP n° 802/2024

Richiedente: società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To), trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa con nota prot. n° 6123 in data 03/07/2024, Pratica SUAP n° 802/2024, pervenuta in data 08/07/2024, protocollo in ingresso n° 122283/DA1617A, per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione del progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 28, particella n° 19, al foglio n° 30, particella n° 50, ed al foglio n° 29, particelle n° 123, 124, 146, 147, 148, 149. 178 e 150, località Melezet;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7." ;
- il D. Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la Legge regionale n° 25 del 06/10/2003 "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 09 marzo 2022 "Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 - Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49. Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12 e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1";
- l'art. 63 e ,l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 6123 in data 03/07/2024 trasmessa tramite il servizio GisMatersMail, non compatibile con il servizio di posta certificata regionale i cui allegati sono stati acquisiti in modo parziale e privi degli elementi essenziali per la valutazione della proposta progettuale, pervenuta in data 08/07/2024, protocollo in ingresso n° 122283/DA1617A, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli", con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza Pratica SUAP n° 802/2024 presentata dalla società Colomion s.p.a. per la realizzazione del progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", località Melezet, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la nota stesso prot. n° 6123 in data 03/07/2024 trasmessa tramite PEC ed acquisita in data 12/07/2024, protocollo in ingresso n° 125194/DA1617A, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli", con la quale è stata trasmessa la documentazione non

precedentemente inviata inerente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza Pratica SUAP n° 802/2024 presentata dalla società Colomion s.p.a. per la realizzazione del progetto "Sistemazione piste da sci Universiadi e realizzazione impianto di innevamento", località Melezet - Chesal, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Visti gli elaborati progettuali inerenti l'istanza ed in particolare:

- l'elaborato Indicazioni generali e contenuti del progetto Maggio 2024 redatta redatti dall'Ing. Francesco Belmondo, iscritto all'Ordine degli Ingegneria della provincia di Torino al n° 6357F;
- la Relazione Tecnico Illustrativa Maggio 2024 redatta redatti dall'Ing. Francesco Belmondo;
- la Relazione Paesaggistica Maggio 2024 redatta dall'Ing. Francesco Belmondo, dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 416A e dall'Arch. Paolo Gallo, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 2542;
- la Relazione di recupero ambientale - L.r. n° 45/89 Maggio 2024 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, e dall'Arch. Paolo Gallo
- la Relazione Geologica Maggio 2024 redatta dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 475A;
- gli altri elaborati grafici, tecnici e planimetrici allegati alla istanza e le successive integrazioni;

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è situato sul versante ad esposizione Nord_Nord-Ovest della Punta Colomion, ad una quota compresa tra 1.965 e 2.150 m.s.l.m., tra le piste Olimpica 23 Alta e Sellette 25 Alta, in area già profondamente segnata da attività antropica e dedicata alle attività sportive sciistiche;
- il progetto proposto prevede la realizzazione di:
 - nuova pista dedicata alle gare di snowboarder cross.
 - nuova pista di sky cross ;

- nuovo impianto di innevamento realizzato attraverso la posa di una tubazione, 17 di 5 nuove aste attraverso la posa di una nuova tubazione di adduzione idrica ed una per l'aria compressa, di un cavidotto per il passaggio dei sottoservizi , in parte lungo la pista esistente, per una estensione lineare totale di 690 m, la posa di 17 pozzetti di linea, e l'installazione di 17 lance e torri generatrici di neve;
- per la realizzazione degli interventi di ampliamento e rinnovazione del complesso sciistico , si renderà necessario effettuare delle opere di scavo e riporto che, in base a quanto riportato nella istanza, risultano complessivamente pari a 37.148 m³ e reca una superficie pari a 36.390 m², di cui 1.573 m² boscata.
- dall'esame degli elaborati allegati alla istanza la superficie interessata risulta non concordante con quanto indicato in domanda.
La Relazione di recupero ambientale e la Relazione Paesaggistica riportano un volume di terra movimentato complessivo paria a 37.755 m³ , coincidente con quanto indicato nella Relazione geologica.
La Relazione di recupero ambientale e la Relazione paesaggistica stimano che la superficie boscata trasformata sia pari a 2.820 m²
- l'intervento interesserà un popolamento di larice, che nelle porzioni a ridotta copertura e densità, si configura come lariceto pascolabile, con presenza di soggetti isolati di Abete rosso. Gli interventi comporteranno la trasformazione definitiva, desunta dalla Relazione di recupero ambientale, di una superficie boscata pari a 2.820 m² interamente in area vincolata;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale delle aree di cantiere attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, variante urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 bis della stessa Legge regionale, approvata con D.G.R. n°13-7491/2023;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;
- L'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico o di pubblica utilità in quanto ne è stata riconosciuta l'Area sciabile approvata con D.G.R. n°13-

7491/2023 secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009, e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b dell'art. 9 della L.r. 45/89;

- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- con l'istanza viene proposta la compensazione monetaria per un importo pari a 2.748,18 €, che in base ai dati forniti dal proponente, risulta coerente con i pertinenti coefficienti individuati dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021, in quanto è stata riconosciuta l'Area sciabile approvata con D.G.R. n°13-7491/2023 secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) Pratica SUAP n° 802/2024 a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, senza prescrizioni;

Torino 12/08/2024

Visto
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

